

## NEWS AMBIENTE

### RESPONSABILE TECNICO ALBO GESTORI AMBIENTALI

Si ricorda che, come previsto dal DM 120/2014 e dalla Delibera del Comitato Nazionale n. 6/2017, i Responsabili Tecnici delle ditte già iscritte alla data di entrata in vigore della Delibera, **16/10/2017**, potranno continuare a svolgere la propria attività, **in regime transitorio**, per altri cinque anni, fino al 16/10/2022.

Dal **02/01/2021** tali Responsabili Tecnici dovranno sostenere le **verifiche di aggiornamento dell'idoneità**. In caso di mancato superamento delle prove **non sarà più possibile svolgere i compiti di Responsabile Tecnico** per l'Albo Gestori Ambientali. Le sedi, le date e le modalità di svolgimento saranno decise con successive deliberazioni.

Al momento sono disponibili sul sito dell'Albo Gestori Ambientali i set completi dei quiz delle verifiche per l'idoneità, aggiornati al 18 dicembre 2019, suddivisi nei moduli di cui all'allegato C della Delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 30/05/2017: modulo obbligatorio per tutte le categorie e modulo specialistico.

### NUOVI LIMITI PER IL DEPOSITO TEMPORANEO

L'art. 113 -bis del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale) introduce un'importante deroga ai limiti temporali e quantitativi del Deposito Temporaneo, di cui all'art. 183 co. 1 lett. bb) p. 2: **"Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi"**.

Pertanto, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- **Limite quantitativo: 60 metri cubi, di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi**, con cadenza trimestrale;
- **Limite temporale: durata del deposito non superiore a 18 mesi**

### QUESITO: MATERIALI CON VALORE ECONOMICO SONO RIFIUTI O SOTTOPRODOTTO?

Al quesito ha risposto la Corte di Cassazione nella sentenza n. 9052 del 6 marzo 2020, chiamata a pronunciarsi nei confronti di un soggetto condannato per il reato di cui all'art. 256 (Attività di gestione non autorizzata) co. 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06 per avere effettuato attività di trasporto di rifiuti non pericolosi (materiale ferroso e plastica), in mancanza della prescritta autorizzazione. Il ricorso presentato dall'imputato sosteneva che tale materiale non doveva considerarsi rifiuto dato il valore economico dello stesso e l'intenzione di cederlo a titolo oneroso e di conseguirne un vantaggio economico.

La Corte ha sottolineato che la natura di rifiuto, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006), non viene meno in ragione di un mero accordo di cessione a titolo oneroso e dell'eventuale "valore" economico o commerciale del materiale in questione.

Pertanto, **la qualifica di rifiuto, una volta acquisita, permane, indipendentemente dalla valenza economica** che il produttore gli conferisce.

## NEWS SICUREZZA

### DISAGIO TERMICO CAUSATO DAI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

La recente emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso obbligatorio o consigliato l'uso dei DPI (mascherine/visiere) nella maggior parte degli ambienti di lavoro al chiuso o all'aperto. L'utilizzo prolungato di tali dispositivi può portare ad un **disagio termico e a criticità lavorative** dovute alle condizioni di suscettibilità individuali. L'affaticamento termico, che può essere percepito a livello del viso, della testa, della respirazione, aumenta in condizioni microclimatiche sfavorevoli e di attività lavorative più intense. Inoltre, rappresenta anche un problema di interesse igienistico emergente alla luce dei cambiamenti climatici in corso e delle ondate di calore sempre più intense e frequenti.

È pertanto indispensabile che l'introduzione di tali dispositivi negli ambienti di lavoro sia accompagnata da un'**attenta valutazione dell'accettazione e delle potenziali ricadute sulle condizioni ergonomiche dell'attività lavorativa svolta**, prendendo in esame:

- L'adattabilità dei DPI alle caratteristiche fisiche e alle condizioni individuali di tutte le lavoratrici e lavoratori, con particolare riferimento ai soggetti sensibili;
- Il comfort termico del DPI, in considerazione della durata dell'impiego e del contesto d'uso.

Si raccomanda l'**istituzione di procedure ad hoc** relative all'impiego del DPI che prevedano:

- Graduale adattamento all'impiego del DPI in relazione alla tipologia di attività svolta;
- Effettuazione di specifiche pause durante il lavoro per la rimozione del DPI e la reidratazione;
- Individuazione di adeguate aree di riposo al fresco ove togliere il DPI e rinfrescare il viso.

Il Centro Assistenza Ecologica può fornirVi ulteriori approfondimenti e assistenza nella redazione delle procedure aziendali.

### DIFFUSIONE COVID-19 E IMPIANTI DI VENTILAZIONE/CLIMATIZZAZIONE

Come oramai noto il virus SARS-CoV-2 si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, tramite:

- La saliva con colpi di tosse o starnuti;
- Contatti diretti personali;
- Il contatto con mani contaminate non ancora lavate.

L'**attività respiratoria** comporta l'emissione di particelle di dimensioni e di distribuzione molto variabili, che dipende principalmente dalle condizioni di emissione (parlato, tosse, starnuto). Le goccioline che contengono virioni (particelle virali) possono persistere in aria per un tempo prolungato, formando aerosol di droplet.

Gli **impianti di ventilazione** e i **terminali di climatizzazione con emissione d'aria per ventilazione forzata, i cosiddetti HVAC** (impianti trattamento aria, ventilconvettori, split, ventilatori ecc...), producono la formazione di getti d'aria in ambiente che possono interagire con le emissioni dovute alla respirazione, aumentando in modo significativo il rischio di sospensione di carica virale.

Con l'arrivo della bella stagione e del conseguente caldo, è quindi importante porre un'attenzione in più alla lotta contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 dovuta all'utilizzo degli impianti di ventilazione/climatizzazione (HVAC - Heating ventilation and Air conditioning) all'interno delle aziende.

Il Centro Assistenza Ecologica può fornirVi indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione che possono essere poste in atto per la gestione del rischio di contagio e buone prassi per la corretta gestione degli impianti HVAC aziendali in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus COVID-19.